



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 11 gennaio 2012
(OR. en)**

18058/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0377 (NLE)**

PECHE 371

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea,
e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa
le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria
previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca
tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato
disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 novembre 2007, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1446/2007 relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico¹ ("accordo"). Ad esso era accluso un protocollo che fissava le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo². Gli effetti di tale protocollo sono cessati il 31 dicembre 2011.
- (2) L'Unione ha negoziato con il Mozambico un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico ("protocollo"), che conferisce alle navi dell'UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Mozambico in materia di pesca.
- (3) In seguito a tali negoziati, il protocollo è stato siglato il 2 giugno 2011 .
- (4) Al fine di garantire la continuazione delle attività di pesca delle navi dell'UE, è opportuno che il protocollo si applichi in via provvisoria a decorrere dalla data della sua firma, come previsto dall'articolo 15.
- (5) È opportuno firmare il protocollo e applicarlo a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 331 del 17.12.2007, pag. 1.

² GU L 331 del 17.12.2007, pag. 39.

Articolo 1

La firma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico è autorizzata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di detto protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.

Articolo 3

Il protocollo è applicato su base provvisoria a decorrere dalla sua firma¹, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

¹ La data della firma del protocollo sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* dal Segretariato generale del Consiglio.

PROTOCOLLO
CHE FISSA LE POSSIBILITÀ DI PESCA E
LA CONTROPARTITA FINANZIARIA PREVISTE
DALL' ACCORDO DI PARTENARIATO
NEL SETTORE DELLA PESCA
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA
E LA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO

ARTICOLO 1

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1. Le possibilità di pesca, concesse per un periodo di tre (3) anni, a norma dell'articolo 5 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, sono stabilite come segue:

specie altamente migratorie (specie elencate nell'allegato 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982):

- a) 43 tonniere oceaniche con reti a circuizione; e
- b) 32 pescherecci con palangari di superficie.

2. Il paragrafo 1 si applica fatti salvi gli articoli 5 e 6 del presente protocollo.

3. A norma dell'articolo 6 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca e dell'articolo 7 del presente protocollo, le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea possono svolgere attività di pesca nelle acque del Mozambico soltanto se figurano nell'elenco delle navi da pesca autorizzate della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e detengono un'autorizzazione di pesca rilasciata alle condizioni stabilite nel presente protocollo, conformemente al relativo allegato.

ARTICOLO 2

Contropartita finanziaria - Modalità di pagamento

1. Per il periodo di cui all'articolo 1, la contropartita finanziaria totale prevista all'articolo 7 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca è stabilita a 2 940 000 EUR per l'intera durata del presente protocollo.
2. La contropartita finanziaria totale comprende:
 - a) un importo annuo di 520 000 EUR per l'accesso alla zona di pesca del Mozambico, corrispondente a un quantitativo di riferimento di 8 000 tonnellate annue; e
 - b) un importo specifico annuo di 460 000 EUR destinato al sostegno e all'attuazione della politica settoriale della pesca e della politica marittima del Mozambico.
3. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8 e 9 del presente protocollo.
4. Durante il periodo d'applicazione del presente protocollo, la contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è versata dall'Unione europea in ragione di 980 000 EUR all'anno, corrispondenti all'importo complessivo stabilito al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo (vale a dire rispettivamente 520 000 e 460 000 EUR).

5. Se il volume complessivo delle catture di tonno effettuate annualmente dalle navi dell'Unione europea nella zona di pesca del Mozambico supera le 8 000 tonnellate, l'importo della contropartita finanziaria annua per i diritti di accesso è di 65 EUR per ciascuna tonnellata supplementare catturata. Tuttavia l'importo annuo complessivo versato dall'Unione europea non può superare il doppio dell'importo indicato al paragrafo 2, lettera a), (vale a dire 1 040 000 EUR). Quando i quantitativi catturati dalle navi dell'Unione europea nella zona di pesca del Mozambico superano i quantitativi corrispondenti al doppio dell'importo annuo complessivo, l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno successivo in conformità delle disposizioni dell'allegato.

6. Il pagamento è effettuato entro sessanta giorni dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo, di cui all'articolo 15, per il primo anno e non oltre la data d'anniversario del presente protocollo per gli anni successivi.

7. Il Mozambico dispone di piena discrezionalità in merito alla destinazione della contropartita finanziaria specificata all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a).

8. La contropartita finanziaria è versata o trasferita sul conto unico del Tesoro nazionale. Il numero di conto è indicato dalle autorità del Mozambico.

ARTICOLO 3

Promozione di una pesca sostenibile e responsabile nelle acque del Mozambico

1. Al momento dell'entrata in vigore del presente protocollo ed entro tre mesi da tale data, l'Unione europea e il Mozambico concordano, nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, un programma settoriale pluriennale, in conformità del piano generale per la pesca del Mozambico e del quadro politico della Commissione europea, nonché modalità di applicazione dettagliate concernenti segnatamente:
 - a) gli orientamenti, annuali e pluriennali, per l'utilizzo dell'importo specifico della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b);
 - b) gli obiettivi da conseguire, sia su base annuale che pluriennale, ai fini dell'instaurazione di una pesca responsabile e sostenibile, tenuto conto delle priorità espresse dal Mozambico nell'ambito della politica nazionale della pesca e di altre politiche in grado di incidere sulla promozione di una pesca responsabile e sostenibile o a questa correlate, comprese le aree marine protette;
 - c) i criteri e le procedure, tra cui eventualmente adeguati indicatori finanziari e di bilancio, al fine di valutare i risultati ottenuti su base annua.

2. Eventuali proposte di modifica del programma settoriale pluriennale devono essere approvate dalle parti in sede di commissione mista.

3. Se necessario il Mozambico può assegnare ogni anno un importo supplementare alla contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), ai fini dell'attuazione del programma pluriennale. Tale attribuzione è notificata all'Unione europea.

ARTICOLO 4

Cooperazione scientifica per una pesca responsabile

1. Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque del Mozambico, basata sul principio della non discriminazione tra le diverse flotte che operano in tali acque.

2. Nel periodo di applicazione del presente protocollo, l'Unione europea e il Mozambico si adoperano per monitorare lo stato delle risorse alieutiche nella zona di pesca del Mozambico.

3. Entrambe le parti vegliano al rispetto delle raccomandazioni e delle risoluzioni della IOTC e dei pareri del gruppo di lavoro scientifico congiunto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo, in materia di conservazione e di gestione responsabile della pesca.

4. Conformemente all'articolo 4 dell'accordo, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell'ambito della IOTC, dei migliori pareri scientifici disponibili nonché, se opportuno, dei risultati della riunione scientifica congiunta, prevista all'articolo 4 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, le parti possono consultarsi nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca e, ove necessario, concordare le misure per garantire la gestione sostenibile delle risorse alieutiche del Mozambico.

5. Qualora le navi dell'UE effettuino sbarchi delle loro catture in paesi terzi, le autorità del Mozambico hanno la facoltà di effettuare osservazioni di detti sbarchi.

ARTICOLO 5

Adeguamento di comune accordo delle possibilità di pesca

1. Le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 possono essere modificate di comune accordo, a condizione che le raccomandazioni e le risoluzioni adottate dalla IOTC e dal gruppo di lavoro scientifico congiunto indichino che tale modifica garantirà la gestione sostenibile di tonnidi e specie affini nell'Oceano Indiano.

2. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è adeguata proporzionalmente e *pro rata temporis*. Tuttavia l'importo annuo complessivo versato dall'Unione europea non supera il doppio dell'importo indicato all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a).
3. Entrambe le parti si notificano reciprocamente eventuali modifiche delle rispettive politiche e normative nel settore della pesca.

ARTICOLO 6

Nuove possibilità di pesca

1. Nel caso in cui navi da pesca dell'Unione europea siano interessate ad attività di pesca non contemplate dall'articolo 1 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, le parti si consultano prima della possibile concessione di autorizzazione e, se del caso, concordano le condizioni applicabili a dette possibilità di pesca, e apportano le necessarie modifiche al presente protocollo e al relativo allegato.
2. Le parti dovrebbero incoraggiare la pesca sperimentale, in particolare delle specie di acque profonde insufficientemente sfruttate presenti nelle acque del Mozambico. A tal fine, su richiesta di una delle parti, queste si consultano e stabiliscono caso per caso le specie, le condizioni e gli altri parametri pertinenti.

3. Le parti effettuano operazioni di pesca sperimentale conformemente ai parametri da esse concordati, eventualmente nell'ambito di un accordo amministrativo. Le autorizzazioni per la pesca sperimentale sono accordate per un periodo massimo di sei mesi.

4. Qualora le parti ritengano che le campagne sperimentali abbiano dato risultati positivi, il governo del Mozambico può concedere alla flotta dell'Unione europea possibilità di pesca per le nuove specie fino alla scadenza del presente protocollo. La contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del presente protocollo è aumentata di conseguenza. I canoni degli armatori e le condizioni esposti nell'allegato sono modificati di conseguenza.

ARTICOLO 7

Condizioni per l'esercizio della pesca – clausola di esclusiva

Fatto salvo l'articolo 6 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, le navi da pesca dell'Unione europea possono pescare nelle acque del Mozambico soltanto se sono in possesso di una autorizzazione di pesca valida rilasciata dal Mozambico ai sensi del presente protocollo e del relativo allegato.

ARTICOLO 8

Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 9 del presente protocollo, la contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), è riveduta o sospesa in seguito a una consultazione tra le due parti:
 - a) se le attività di pesca sono impedito nella zona di pesca del Mozambico per motivi diversi dai fenomeni naturali;
 - b) a seguito di importanti mutamenti negli orientamenti politici di una delle parti che incidono sulle disposizioni pertinenti del presente protocollo.

2. I risultati della politica di sostegno settoriale e il rapporto costi-benefici sono valutati dal governo del Mozambico o da un valutatore esterno selezionato dal governo del Mozambico. L'esito di detta valutazione annuale sarà analizzato nell'ambito della commissione mista come previsto all'articolo 3 del presente protocollo. Di conseguenza, se i risultati della politica di sostegno settoriale risultano materialmente non conformi alla programmazione preventivata, la Commissione europea può sospendere, interamente o in parte, il pagamento del contributo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b).

3. Il versamento della contropartita finanziaria e/o le attività di pesca possono riprendere non appena sia stata ripristinata la situazione precedente gli avvenimenti di cui sopra e le parti, dopo essersi consultate, si siano dichiarate d'accordo.

ARTICOLO 9

Sospensione dell'applicazione del protocollo

1. L'applicazione del presente protocollo è sospesa su iniziativa di una delle parti, a seguito di consultazioni e di un accordo tra le parti nell'ambito della commissione prevista all'articolo 9 dell'accordo:

- a) se circostanze eccezionali, diverse da fenomeni naturali, impediscono l'esercizio della pesca nella zona di pesca del Mozambico;
- b) quando l'Unione europea omette di effettuare i versamenti previsti all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), per ragioni non previste dall'articolo 8 del presente protocollo;
- c) quando tra le parti sorge una controversia che non può essere risolta, concernente l'interpretazione e l'applicazione del presente protocollo e del relativo allegato;

- d) se una delle parti non rispetta le disposizioni del presente protocollo e del relativo allegato;
- e) a seguito di importanti mutamenti negli orientamenti politici di una delle parti che incidono sulle disposizioni pertinenti del presente protocollo;
- f) se una delle parti constata una violazione di elementi essenziali e fondamentali in materia di diritti umani stabiliti all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou e a seguito della procedura di cui agli articoli 8 e 96 dello stesso;
- g) in caso di inosservanza della Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, di cui all'articolo 3, paragrafo 5, dell'accordo di partenariato nel settore della pesca.

2. Ai fini della sospensione dell'applicazione del presente protocollo, la parte interessata notifica la propria intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data a partire dalla quale entra in vigore la sospensione.

3. In caso di sospensione dell'applicazione, le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un'intesa, il presente protocollo riprende ad essere applicato e l'importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente e *pro rata temporis*, in funzione della durata di sospensione dell'applicazione del presente protocollo.

ARTICOLO 10

Diritto nazionale

1. Le attività delle navi da pesca dell'Unione europea nelle acque del Mozambico sono soggette alle leggi e ai regolamenti del Mozambico salvo disposizione contraria del presente protocollo e del relativo allegato.
2. Le autorità del Mozambico informano la Commissione europea in merito a eventuali modifiche o a nuove norme di legge attinenti la politica della pesca.

ARTICOLO 11

Riservatezza

Le parti garantiscono che, in qualsiasi momento, tutti i dati relativi alle navi da pesca dell'UE e alle loro attività di pesca nelle acque del Mozambico saranno trattati in modo riservato. Detti dati sono usati esclusivamente per l'applicazione dell'accordo e a fini di gestione della pesca, di monitoraggio, di controllo e di sorveglianza da parte delle autorità competenti interessate.

ARTICOLO 12

Scambi elettronici di dati

Il Mozambico e l'Unione europea si impegnano ad applicare senza indugio i sistemi necessari per lo scambio elettronico di tutte le informazioni e dei documenti connessi all'attuazione dell'accordo. I documenti su supporto informatico saranno sempre considerati equivalenti a quelli su carta.

Entrambe le parti si comunicheranno immediatamente eventuali disfunzioni di un sistema informatico che ostacolano detti scambi. In tali circostanze, le informazioni e i documenti connessi all'attuazione dell'accordo sono automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea secondo le modalità definite in allegato.

ARTICOLO 13

Durata

Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di tre (3) anni a decorrere dall'applicazione provvisoria a norma dell'articolo 15, salvo denuncia notificata conformemente all'articolo 14.

ARTICOLO 14

Denuncia

1. In caso di denuncia del presente protocollo, la parte interessata notifica per iscritto all'altra parte la propria intenzione di denunciare il protocollo almeno sei mesi prima della data alla quale la denuncia prende effetto.
2. L'invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l'avvio di consultazioni tra le parti.

ARTICOLO 15

Applicazione provvisoria

Il presente protocollo si applica in via provvisoria dalla data della firma, ma non prima del 1° gennaio 2012.

ARTICOLO 16

Entrata in vigore

Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data alla quale le parti si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA
DA PARTE DELLE NAVI DELL'UNIONE EUROPEA
NELLA ZONA DI PESCA DEL MOZAMBICO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Designazione dell'autorità competente

Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, con il riferimento all'Unione europea (UE) o al Mozambico quale autorità competente si intende:

- per l'UE: la Commissione europea, se del caso per il tramite della delegazione dell'UE in Mozambico;
- per il Mozambico: il ministero della Pesca.

2. Zona di pesca del Mozambico

Tutte le disposizioni del protocollo e del suo allegato si applicano esclusivamente nella zona di pesca del Mozambico, come indicata nell'appendice 2.

3. Designazione di un agente locale

Qualsiasi nave dell'UE che intenda ottenere un'autorizzazione di pesca ai sensi del presente protocollo dovrebbe essere rappresentata da un raccomandatario residente in Mozambico.

4. Conto bancario

Prima dell'entrata in vigore del protocollo, il Mozambico comunica all'UE i dati concernenti il conto o i conti bancari su cui dovrebbero essere versati gli importi finanziari pagati dalle navi dell'UE ai sensi dell'accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori.

CAPO II

AUTORIZZAZIONI DI PESCA DEL TONNO

1. Condizioni per ottenere un'autorizzazione di pesca del tonno - navi ammissibili

Le autorizzazioni di pesca del tonno di cui all'articolo 6 dell'accordo sono rilasciate a condizione che la nave sia inclusa nel registro dei pescherecci dell'UE nell'elenco delle navi autorizzate della IOTC e che siano stati soddisfatti tutti gli obblighi anteriori a carico dell'armatore, del comandante o della nave stessa, derivanti dalle attività di pesca effettuate in Mozambico ai sensi dell'accordo, nonché le disposizioni legislative in materia di pesca del Mozambico.

2. Domanda di autorizzazione di pesca

L'UE presenta al Mozambico una domanda di autorizzazione di pesca per ogni nave che intende operare nel quadro dell'accordo almeno venti giorni prima dell'inizio del periodo di validità richiesto, utilizzando il modulo accluso al presente allegato quale appendice 1. La domanda deve essere dattiloscritta o redatta a mano in stampatello in modo leggibile.

Per ciascuna prima domanda di autorizzazione di pesca nell'ambito del protocollo in vigore, o a seguito di una modifica tecnica della nave interessata, la domanda è corredata di:

- i) prova del pagamento anticipato del canone per il periodo di validità dell'autorizzazione di pesca richiesta;
- ii) nome, indirizzo e dati di contatto:
 - dell'armatore della nave;
 - dell'operatore della nave;
 - del raccomandatario locale della nave, se esistente;
- iii) una fotografia a colori recente della nave, presa di profilo, della dimensione minima di 15 cm x 10 cm;
- iv) il certificato di navigabilità della nave;
- v) il certificato di immatricolazione della nave;
- vi) il certificato sanitario della nave, rilasciato dall'autorità competente dell'UE;
- vii) le modalità di contatto del peschereccio (fax, e-mail, ecc.).

Ai fini del rinnovo di un'autorizzazione di pesca ai sensi del protocollo in vigore, per una nave le cui caratteristiche tecniche non sono state modificate, la domanda di rinnovo è corredata della prova di pagamento del canone.

3. Pagamento anticipato del canone

L'importo del pagamento anticipato del canone è stabilito in base al tasso annuo specificato nelle schede tecniche che figurano nell'appendice 2 del presente allegato. Esso include tutte le imposte nazionali e locali, ad eccezione delle tasse portuali, dei canoni di sbarco, dei diritti di trasbordo e delle spese connesse alla prestazione di servizi.

4. Elenco provvisorio delle navi autorizzate a pescare

Non appena ricevute le domande di autorizzazione di pesca, l'organismo nazionale incaricato della supervisione delle attività di pesca stabilisce immediatamente, per ciascuna categoria di navi, l'elenco provvisorio delle navi richiedenti. Le autorità competenti del Mozambico inviano senza indugio detto elenco all'UE.

L'UE trasmette l'elenco provvisorio all'armatore o al raccomandatario. In caso di chiusura degli uffici dell'UE, il Mozambico può inviare l'elenco provvisorio direttamente all'armatore o al suo raccomandatario e trasmetterne copia all'UE.

5. Rilascio dell'autorizzazione di pesca

Per tutte le navi, le autorizzazioni di pesca sono rilasciate agli armatori o ai loro raccomandatari entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui l'autorità competente ha ricevuto il fascicolo di domanda completo. Una copia di detta autorizzazione è immediatamente inviata alla delegazione dell'UE.

6. Elenco delle navi autorizzate a pescare

Non appena rilasciata l'autorizzazione di pesca, l'organismo nazionale incaricato di assicurare la supervisione delle attività di pesca stabilisce per ciascuna categoria di navi l'elenco definitivo delle navi autorizzate a pescare nella zona di pesca del Mozambico. Detto elenco è immediatamente inviato all'UE e sostituisce l'elenco provvisorio di cui sopra.

7. Periodo di validità dell'autorizzazione di pesca

Le autorizzazioni di pesca hanno una durata di validità di un anno e sono rinnovabili.

Al fine di determinare l'inizio del periodo di validità, si intende per periodo annuale:

- i) nel corso del primo anno di applicazione del protocollo, il periodo compreso fra la data della sua entrata in vigore e il 31 dicembre dello stesso anno;

- ii) in seguito, ogni anno civile completo;
- iii) nel corso dell'ultimo anno di applicazione del protocollo, il periodo compreso fra il 1° gennaio e la data di scadenza del protocollo;
- iv) per il primo e per l'ultimo anno di applicazione del protocollo, il pagamento anticipato del canone dovrebbe essere calcolato *pro rata temporis*.

8. Documenti da detenere a bordo

Durante la permanenza nelle acque o nei porti del Mozambico, i pescherecci devono sempre detenere a bordo i seguenti documenti:

- a) l'autorizzazione di pesca;
- b) i documenti rilasciati da un'autorità competente dello Stato membro di bandiera del peschereccio di cui trattasi, recanti:
 - il numero di registrazione del peschereccio e il suo certificato di immatricolazione;
 - il certificato di conformità previsto dalla Convenzione di Torremolinos dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO);

- c) disegni e/o descrizioni aggiornati e certificati della progettazione del peschereccio e in particolare il numero di stive dei pescherecci e la relativa capacità di stoccaggio espressa in metri cubi;
- d) ove siano state apportate modifiche alle caratteristiche del peschereccio per quanto concerne la lunghezza fuori tutto, la stazza lorda registrata, la potenza del motore o dei motori principali o la capacità della stiva, un certificato autenticato da un'autorità competente dello Stato di bandiera del peschereccio che descrive la natura delle modifiche;
- e) se il peschereccio è munito di serbatoi d'acqua marina refrigerata, un documento certificato da un'autorità competente dello Stato membro di bandiera della nave nel quale è indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi;
- f) l'autorizzazione rilasciata al peschereccio di pescare al di fuori delle acque soggette alla giurisdizione dello Stato di bandiera;
- g) una copia della legge in materia di pesca del Mozambico (legge n. 3/90) e della regolamentazione sulla pesca marittima (decreto REPMAR n. 43/2003).

9. Trasferimento dell'autorizzazione di pesca

L'autorizzazione è rilasciata per una nave determinata e non è trasferibile.

Tuttavia, in caso di dimostrata forza maggiore e su richiesta dell'UE l'autorizzazione di pesca di una nave può essere sostituita da una nuova autorizzazione, rilasciata a nome di un'altra nave simile o di una nave sostitutiva, senza pagamento di un nuovo anticipo. In tal caso il computo dei canoni per le navi tonniere congelatrici con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie di cui al capo IV tiene conto delle catture complessive delle due navi nella zona del Mozambico.

Il trasferimento comporta il rinvio dell'autorizzazione di pesca da sostituire da parte dell'armatore o del suo raccomandatario in Mozambico e la preparazione dell'autorizzazione sostitutiva da parte del Mozambico nel più breve tempo possibile. L'autorizzazione sostitutiva è rilasciata senza ulteriori indugi all'armatore o al suo raccomandatario quando l'autorizzazione da sostituire è rinviata. L'autorizzazione sostitutiva prende effetto il giorno della consegna dell'autorizzazione da sostituire.

Il Mozambico aggiorna quanto prima l'elenco delle navi autorizzate a pescare. Il nuovo elenco è trasmesso senza indugio all'organismo nazionale responsabile del controllo della pesca e all'UE.

10. Navi di appoggio

Le navi d'appoggio devono essere autorizzate conformemente alle disposizioni e condizioni previste dalla legislazione del Mozambico.

Il canone applicabile alle navi d'appoggio è di 3 580 EUR/anno.

Le competenti autorità del Mozambico trasmettono periodicamente l'elenco di queste autorizzazioni alla Commissione, tramite la delegazione dell'UE in Mozambico.

CAPO III

MISURE TECNICHE

Le misure tecniche applicabili alle navi titolari di un'autorizzazione di pesca, relative alla zona, agli attrezzi da pesca e alle catture supplementari, sono definite per ciascuna categoria di pesca nelle schede tecniche di cui all'appendice 2 del presente allegato.

Le navi rispettano la legislazione in materia di pesca del Mozambico e le risoluzioni adottate dalla IOTC.

CAPO IV

DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

1. Definizione della bordata di pesca

Ai fini del presente allegato, la durata di una bordata di pesca di una nave dell'UE è così definita:

- il periodo compreso tra un'entrata e un'uscita dalla zona di pesca del Mozambico; o
- il periodo compreso tra un'entrata nella zona di pesca del Mozambico e un trasbordo in porto e/o uno sbarco in Mozambico.

2. Giornale di pesca

Il comandante di un peschereccio dell'UE operante nell'ambito dell'accordo tiene un giornale di pesca della IOTC, il cui modello per ciascuna categoria di pesca figura all'appendice 3 del presente allegato.

Il giornale di pesca dei pescherecci con palangari di superficie deve soddisfare la risoluzione 08/04 della IOTC e quello dei pescherecci con reti a circuizione la risoluzione 10/03.

Il comandante compila il giornale di pesca per ciascun giorno di presenza della nave nella zona di pesca del Mozambico.

Il comandante annota ogni giorno nel giornale di pesca il quantitativo di ciascuna specie, identificata con il rispettivo codice FAO alfa-3, catturata e detenuta a bordo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se necessario, in numero di esemplari. Per ciascuna specie principale, il comandante indica altresì le catture accessorie.

Il giornale di pesca è compilato in modo leggibile, in stampatello, e firmato dal comandante.

Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca.

3. Dichiarazione delle catture

Il comandante dichiara le catture effettuate dalla nave consegnando al Mozambico i propri giornali di pesca relativi al periodo di presenza nella zona di pesca del Mozambico.

I giornali di pesca sono consegnati secondo le seguenti modalità:

- i) in caso di passaggio in un porto del Mozambico, l'originale di ciascun giornale di pesca è consegnato al rappresentante locale del Mozambico, che ne conferma il ricevimento per iscritto; una copia del giornale è consegnata alla squadra di ispettori del Mozambico;
 - ii) in caso di uscita dalla zona di pesca del Mozambico senza passare prima per un porto del Mozambico, l'originale di ciascun giornale di pesca è inviato entro un termine di sette giorni a decorrere dall'arrivo in un qualunque altro porto, e in ogni caso nei quindici giorni successivi all'uscita dalla zona del Mozambico;
- a) per posta elettronica, all'indirizzo indicato dall'organismo nazionale che controlla le attività di pesca; o
 - b) per fax, al numero indicato dall'organismo nazionale che controlla le attività di pesca; o
 - c) per lettera inviata all'organismo nazionale che controlla le attività di pesca.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, le due parti istituiscono un protocollo per lo scambio elettronico di tutti i dati relativi alle catture e alle dichiarazioni sulla base di un giornale di bordo elettronico: le due parti pianificano quindi l'attuazione del protocollo e la sostituzione della versione cartacea della dichiarazione delle catture con una versione elettronica entro il 1° luglio 2012.

Il comandante invia una copia di tutti i giornali di pesca all'UE e alle autorità competenti del suo Stato di bandiera. Per le navi tonniere e i pescherecci con palangari di superficie, il comandante invia altresì una copia di tutti i giornali di pesca all'Instituto Nacional de Investigação Pesqueira (IIP) e ad uno dei seguenti istituti scientifici:

- i) Institut de recherche pour le développement (IRD);
- ii) Instituto Español de Oceanografía (IEO);
- iii) IPIMAR (Instituto Português de Investigação Maritima).

Se la nave torna nella zona del Mozambico nel periodo di validità della sua autorizzazione di pesca è tenuta a presentare una nuova dichiarazione delle catture.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni relative alla dichiarazione delle catture, il Mozambico può sospendere l'autorizzazione di pesca della nave interessata fino al ricevimento della dichiarazione di cattura mancante e penalizzare l'armatore conformemente alle disposizioni pertinenti previste dalla legislazione nazionale in vigore. In caso di recidiva, il Mozambico può rifiutare il rinnovo dell'autorizzazione di pesca. Il Mozambico informa immediatamente l'UE di ogni sanzione applicata in tale contesto.

4. Computo finale dei canoni per le navi tonniere e i pescherecci con palangari di superficie

Per ciascuna tonniere oceanica e ciascun peschereccio con palangari di superficie, sulla base delle rispettive dichiarazioni di cattura confermate dagli istituti scientifici di cui sopra, l'UE stabilisce un computo finale dei canoni dovuti dalla nave a titolo della campagna annuale da essa condotta nell'anno civile precedente.

L'UE invia detto computo finale al Mozambico e all'armatore entro il 31 luglio dell'anno in corso. Entro un termine di trenta giorni a decorrere dalla data di trasmissione, il Mozambico può contestare il computo finale sulla base di documenti giustificativi. In caso di disaccordo, le parti si concertano in sede di commissione mista. Se il Mozambico non presenta obiezioni entro il termine di trenta giorni lavorativi, il computo finale si considera adottato.

Se il computo finale è superiore al canone forfettario anticipato, versato per ottenere l'autorizzazione di pesca, l'armatore versa il saldo al Mozambico al massimo entro il 30 settembre dell'anno in corso. Se il computo finale è inferiore al canone forfettario previsto, l'importo residuo non può essere recuperato dall'armatore.

CAPO V

SBARCHI E TRASBORDI

I trasbordi in mare sono vietati. Il monitoraggio di tutte le operazioni di trasbordo in porto avviene in presenza di ispettori per la pesca del Mozambico.

Il comandante di una nave dell'UE che intenda effettuare operazioni di sbarco o trasbordo deve notificare al Mozambico, almeno quarantotto ore prima dello sbarco o del trasbordo, i seguenti dati:

- a) il nome della nave da pesca che deve effettuare lo sbarco o il trasbordo nonché il relativo numero nel registro delle navi da pesca della IOTC;
- b) il porto di sbarco o di trasbordo;
- c) la data e l'ora prevista per lo sbarco o il trasbordo;
- d) il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se necessario, in numero di esemplari) di ciascuna specie da sbarcare o trasbordare (identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3);
- e) in caso di trasbordo, il nome della nave ricevente.

Con riguardo alle navi riceventi, almeno ventiquattr'ore prima dell'inizio nonché al termine del trasbordo il comandante della nave da trasporto ricevente informa le autorità del Mozambico in merito ai quantitativi di tonnidi e specie affini trasbordati sulla sua nave ed entro ventiquattr'ore completa e trasmette a dette autorità la dichiarazione di trasbordo.

L'operazione di trasbordo è oggetto di un'autorizzazione preventiva rilasciata dal Mozambico al comandante o al suo raccomandatario entro ventiquattr'ore dalla notifica di cui sopra. L'operazione di trasbordo deve essere effettuata in un porto del Mozambico autorizzato a tal fine.

In Mozambico i porti di pesca in cui sono autorizzate le operazioni di trasbordo sono Maputo, Beira e Nacala (porti dichiarati alla IOTC ai sensi della risoluzione 10/11 e in base ai requisiti PSME).

Le navi dell'UE che effettuano sbarchi nei porti del Mozambico si adoperano per mettere a disposizione delle imprese di trasformazione locali le catture accessorie, ai prezzi del mercato locale. Su richiesta delle società di pesca dell'UE, le autorità del Mozambico forniscono un elenco delle imprese di trasformazione locali e i dati per contattarle. Il mancato rispetto di queste disposizioni comporta l'applicazione delle rilevanti sanzioni previste in materia dalla legislazione del Mozambico.

CAPO VI

CONTROLLO

1. Entrata e uscita dalla zona

Ogni entrata o uscita dalla zona di pesca del Mozambico di una nave dell'UE titolare di un'autorizzazione di pesca deve essere notificata al Mozambico entro tre ore dall'entrata o dall'uscita.

Nel notificare l'entrata o l'uscita, la nave comunica in particolare:

- i) la data, l'ora e il punto di passaggio previsti;
- ii) il quantitativo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se necessario, in numero di esemplari, di ciascuna specie bersaglio detenuta a bordo, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3;
- iii) il quantitativo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se necessario, in numero di esemplari, di ciascuna specie prelevata come cattura accessoria e detenuta a bordo, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3;

- iv) il quantitativo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se necessario, in numero di esemplari, rigettato in mare di ciascuna specie prelevata come cattura accessoria, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3.

La notifica è effettuata di preferenza per posta elettronica o, in mancanza di questa, mediante fax, a un indirizzo di posta elettronica o a un numero di telefono o di fax comunicati dal Mozambico, utilizzando il modulo accluso all'allegato quale appendice 4 . Il Mozambico ne conferma immediatamente la ricezione rispondendo mediante posta elettronica o fax.

Il Mozambico notifica immediatamente alle navi interessate e all'UE eventuali modifiche dell'indirizzo elettronico, del numero di telefono o della frequenza di invio.

Una nave sorpresa a svolgere attività di pesca nella zona del Mozambico senza avere precedentemente notificato la sua presenza è considerata una nave che pesca senza autorizzazione.

Chiunque contravvenga alla presente disposizione incorre nelle ammende e nelle sanzioni previste dalla normativa in materia di pesca del Mozambico.

I rapporti di entrata/uscita devono essere tenuti a bordo per almeno un anno a decorrere dalla data di trasmissione della dichiarazione.

2. Dichiarazione periodica delle catture

Quando opera nelle acque del Mozambico, il comandante di una nave dell'UE in possesso di un'autorizzazione di pesca deve comunicare ogni tre giorni alle autorità del Mozambico le catture effettuate nella zona di pesca del Mozambico. La prima dichiarazione di cattura è trasmessa il quinto giorno successivo alla data in cui la nave è entrata nella zona di pesca del Mozambico.

Nel trasmettere le dichiarazioni periodiche delle catture, ogni cinque giorni la nave provvede a comunicare in particolare:

- i) la data, l'ora e la posizione al momento della dichiarazione;
- ii) il quantitativo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se necessario, in numero di esemplari, di ciascuna specie bersaglio catturata e detenuta a bordo durante il periodo di cinque giorni, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3;
- iii) il quantitativo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se necessario, in numero di esemplari, di ciascuna specie prelevata come cattura accessoria e detenuta a bordo durante il periodo di cinque giorni, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3;
- iv) il quantitativo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se necessario, in numero di esemplari, di ciascuna specie prelevata come cattura accessoria e rigettata in mare durante il periodo di cinque giorni, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3;

- v) la presentazione dei prodotti;

- vi) per le tonniere con reti a circuizione:
 - il numero di cale condotte a buon fine con dispositivi di concentrazione dei pesci (DCP) dall'ultima dichiarazione;
 - il numero di cale condotte a buon fine su banchi liberi dall'ultima dichiarazione;
 - il numero di cale infruttuose;

- vii) per le tonniere con palangari:
 - numero di cale dall'ultima dichiarazione;
 - numero di ami dispiegati dall'ultima dichiarazione.

La notifica è effettuata di preferenza per posta elettronica o, in mancanza di questa, mediante fax, a un indirizzo di posta elettronica o a un numero di telefono comunicati dal Mozambico, utilizzando il modulo accluso all'allegato quale appendice 5 . Il Mozambico notifica immediatamente alle navi interessate e all'UE eventuali modifiche dell'indirizzo elettronico, del numero di chiamata o della frequenza di invio.

Una nave sorpresa a svolgere attività di pesca nella zona di pesca del Mozambico senza aver trasmesso la dichiarazione periodica di cinque giorni sulle catture è considerata una nave che pesca senza autorizzazione. Chiunque contravvenga alla presente disposizione incorre nelle penalità e nelle sanzioni previste dalla normativa in materia di pesca del Mozambico.

La dichiarazione periodica delle catture deve essere tenuta a bordo per almeno un anno a partire dalla data di trasmissione.

3. Ispezione in mare

Nella zona del Mozambico, l'ispezione in mare delle navi dell'UE titolari di un'autorizzazione di pesca è effettuata da navi e ispettori del Mozambico chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca.

Prima di salire a bordo, gli ispettori autorizzati comunicano alla nave dell'UE la propria intenzione di effettuare un'ispezione. L'ispezione è condotta da ispettori di pesca, che devono fornire prove della loro identità e della qualifica di ispettori prima di procedere all'ispezione.

Gli ispettori autorizzati restano a bordo della nave dell'UE solo per il tempo necessario a svolgere i compiti connessi all'ispezione. Essi conducono l'ispezione in modo da minimizzare l'impatto per la nave, la sua attività di pesca e il carico.

Al termine di ciascuna ispezione, gli ispettori autorizzati redigono un rapporto di ispezione. Il comandante della nave dell'UE ha il diritto di introdurre le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell'UE.

Prima di lasciare la nave dell'UE, gli ispettori autorizzati consegnano una copia del rapporto di ispezione al comandante. In caso di infrazione, una copia della notifica di infrazione dovrebbe essere trasmessa anche all'UE, come previsto al capo VIII.

4. Informazioni e ispezione prima della pesca

Ogni anno civile, prima di iniziare l'attività di pesca, il 33 % delle navi dell'UE autorizzate a svolgere attività di pesca nelle acque del Mozambico fa scalo in un porto del Mozambico per ricevere informazioni e essere oggetto di un'ispezione prima della pesca.

L'elenco delle navi designate da sottoporre a ispezione prima di iniziare l'attività di pesca è comunicato dall'autorità del Mozambico agli armatori, con copia all'UE. Alle navi che figurano nell'elenco l'autorizzazione di pesca è consegnata immediatamente dopo l'ispezione in porto.

L'armatore dovrebbe informare l'autorità del Mozambico, con un anticipo di settantadue ore, riguardo a tempi e porto scelti per l'ispezione. Le ispezioni saranno effettuate entro ventiquattr'ore dall'arrivo nel porto prescelto, vale a dire Maputo, Beira o Nacala.

Il Mozambico può autorizzare l'UE a partecipare all'ispezione in porto in qualità di osservatore.

Il comandante della nave dell'UE facilita il lavoro degli ispettori del Mozambico.

Al termine di ciascuna ispezione, l'ispettore del Mozambico redige un rapporto di ispezione. Il comandante della nave dell'UE ha il diritto di introdurre le proprie osservazioni.

Il rapporto di ispezione è firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell'UE.

Non appena conclusa l'ispezione, gli ispettori del Mozambico consegnano una copia del rapporto di ispezione al comandante della nave dell'UE. Il Mozambico trasmette una copia del rapporto di ispezione all'UE entro un termine di otto giorni lavorativi a decorrere dall'ispezione.

5. Ispezione in porto in caso di sbarco e di trasbordo

L'ispezione in un porto del Mozambico delle navi dell'UE che sbarcano o trasbordano le catture effettuate nella zona del Mozambico è svolta da ispettori del Mozambico chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca.

Gli ispettori devono fornire prova della loro identità e della qualifica di ispettori prima di procedere all'ispezione. Gli ispettori del Mozambico restano a bordo della nave dell'UE solo il tempo necessario per svolgere i compiti connessi all'ispezione e conducono l'ispezione in modo da minimizzare l'impatto per la nave, l'operazione di sbarco o di trasbordo e il carico.

Al termine di ciascuna ispezione, gli ispettori redigono un rapporto di ispezione. Il comandante della nave dell'UE ha il diritto di introdurre le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell'UE.

Non appena conclusa l'ispezione, gli ispettori del Mozambico consegnano una copia del rapporto di ispezione al comandante della nave dell'UE.

CAPO VII

SISTEMA DI SORVEGLIANZA VIA SATELLITE (VMS)

1. Messaggi di posizione delle navi — sistema VMS

Le navi dell'UE titolari di un'autorizzazione di pesca devono essere dotate di un sistema di sorveglianza via satellite (Vessel Monitoring System - VMS) che consenta la comunicazione automatica e continua della loro posizione, ogni ora, al centro di controllo della pesca (CCP) del loro Stato di bandiera.

Ciascun messaggio di posizione deve includere:

- a) l'identificazione della nave;

- b) l'ultima posizione geografica della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore ai 500 metri ed un margine di affidabilità del 99 %;
- c) la data e l'ora di registrazione della posizione;
- d) la velocità e la rotta della nave.

Ciascun messaggio di posizione deve essere configurato in base al formato indicato nell'appendice 5 del presente allegato.

La prima posizione registrata successivamente all'entrata nella zona del Mozambico è identificata con il codice "ENT". Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice "POS", ad eccezione della prima posizione registrata dopo l'uscita dalla zona del Mozambico, che è identificata con il codice "EXI". Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e, se necessario, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione devono essere registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre anni.

2. Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS

Il comandante garantisce in ogni momento la piena operatività del sistema VMS della sua nave e la corretta trasmissione dei messaggi di posizione al CCP dello Stato di bandiera.

Le navi dell'UE con sistemi VMS difettosi non sono autorizzate a entrare nella zona di pesca del Mozambico.

Se già operanti nella zona di pesca del Mozambico, le navi che subiscono guasti del sistema VMS riparano detto sistema al termine della bordata o lo sostituiscono entro dieci giorni. Una volta trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nella zona del Mozambico.

Le navi che pescano nella zona del Mozambico con un sistema VMS difettoso devono comunicare i loro messaggi di posizione mediante posta elettronica o per fax al CCP dello Stato di bandiera e al Mozambico, almeno ogni due ore, fornendo tutte le informazioni obbligatorie.

3. Comunicazione sicura dei messaggi di posizione al Mozambico

Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP del Mozambico. I CCP dello Stato di bandiera e del Mozambico si scambiano gli indirizzi elettronici di contatto e si comunicano senza indugio eventuali modifiche di detti indirizzi.

La trasmissione dei messaggi di posizione fra i CCP dello Stato di bandiera e del Mozambico avviene per via elettronica secondo un sistema di comunicazione protetto.

Il CCP del Mozambico informa il CCP dello Stato di bandiera e dell'UE in merito a ogni interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di un'autorizzazione di pesca quando la nave in questione non ha notificato la propria uscita dalla zona.

4. Malfunzionamento del sistema di comunicazione

Il Mozambico verifica la compatibilità del proprio equipaggiamento elettronico con quello del CCP dello Stato di bandiera e informa immediatamente l'UE in merito ad ogni malfunzionamento nella comunicazione e nel ricevimento dei messaggi di posizione al fine di trovare quanto prima una soluzione tecnica. In caso di controversie viene adita la commissione mista.

Il comandante è considerato responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificarne i messaggi di posizione. Ad ogni infrazione si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente in Mozambico.

5. Revisione della frequenza dei messaggi di posizione

Sulla base di elementi di prova che inducano a ipotizzare un'infrazione, il Mozambico può chiedere al CCP dello Stato di bandiera, con copia all'UE, in relazione a un periodo di indagine determinato, di ridurre a trenta minuti l'intervallo di invio dei messaggi di posizione di una nave. Detti elementi di prova devono essere trasmessi dal Mozambico al CCP dello Stato di bandiera e all'UE. Il CCP dello Stato di bandiera invia senza indugio al Mozambico i messaggi di posizione secondo la nuova frequenza.

Il CCP del Mozambico notifica immediatamente il termine della procedura di ispezione al CCP dello Stato di bandiera e alla Commissione europea.

Al termine del periodo di indagine determinato, il Mozambico informa il CCP dello Stato di bandiera e l'UE in merito alle eventuali misure di monitoraggio necessarie.

CAPO VIII

INFRAZIONI

Il mancato rispetto delle norme e delle disposizioni del protocollo, delle misure di gestione e di conservazione delle risorse biologiche o della normativa del Mozambico in materia di pesca può comportare l'imposizione di sanzioni nonché la sospensione, la revoca o il mancato rinnovo dell'autorizzazione di pesca della nave.

1. Trattamento delle infrazioni

Qualsiasi infrazione commessa nella zona di pesca del Mozambico da una nave dell'UE titolare di un'autorizzazione di pesca in conformità delle disposizioni del presente allegato deve essere menzionata in un rapporto.

In caso di ispezione a bordo, la firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell'armatore con riguardo all'infrazione denunciata. Se rifiuta di firmare il rapporto di ispezione, il comandante scrive in detto rapporto i motivi del suo rifiuto e appone l'indicazione "rifiuto di firma".

Per qualsiasi infrazione commessa nella zona di pesca del Mozambico da una nave dell'UE titolare di un'autorizzazione di pesca, la notifica dell'infrazione di cui trattasi e delle sanzioni accessorie imposte al comandante o alla società di pesca è trasmessa direttamente agli armatori secondo le procedure previste dalla normativa in materia di pesca del Mozambico. Una copia della notifica dovrebbe essere inviata entro settantadue ore allo Stato di bandiera della nave e all'UE.

2. Fermo di una nave

Ove consentito dalla legislazione vigente del Mozambico per l'infrazione in oggetto, qualsiasi nave dell'UE in situazione di infrazione può essere costretta a cessare la propria attività di pesca e, quando la nave si trova in mare, a rientrare in un porto del Mozambico.

Il Mozambico notifica all'UE, entro un termine massimo di ventiquattr'ore, il fermo di una nave dell'UE titolare di un'autorizzazione di pesca. La notifica indicherà i motivi del fermo e/o del sequestro.

Prima di adottare misure nei confronti della nave, del comandante, dell'equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, il Mozambico designa un funzionario incaricato delle indagini e organizza su richiesta dell'UE, entro il termine di un giorno lavorativo dalla notifica del fermo della nave, una riunione di informazione per chiarire i fatti che hanno condotto al fermo e spiegare le ulteriori misure da prevedere. Un rappresentante dello Stato di bandiera e dell'armatore della nave può assistere a detta riunione di informazione.

3. Sanzione dell'infrazione – Procedura transazionale

La sanzione dell'infrazione è fissata dal Mozambico secondo le disposizioni della legislazione nazionale in vigore.

Qualora l'armatore non accetti la sanzione, prima di adire le vie legali è avviata una procedura transazionale tra le autorità del Mozambico e la nave dell'UE al fine di dirimere la questione in via amichevole. Alla procedura transazionale può prendere parte un rappresentante dello Stato di bandiera della nave. La procedura transazionale è conclusa al più tardi entro settantadue ore dalla notifica del fermo della nave.

4. Procedura giudiziaria – Cauzione bancaria

Se la procedura transazionale di cui sopra non dà esito positivo e l'infrazione è sottoposta all'istanza giudiziaria competente, l'armatore della nave in infrazione deposita presso una banca designata dal Mozambico una cauzione bancaria il cui importo, fissato dal Mozambico, copre i costi connessi al fermo della nave, all'ammenda stimata e alle eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione della procedura giudiziaria.

Dopo la pronuncia della sentenza, la cauzione bancaria è svincolata e immediatamente resa all'armatore:

- a) integralmente, se non è imposta alcuna sanzione;
- b) a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un'ammenda inferiore all'importo della cauzione bancaria.

Il Mozambico informa l'UE dei risultati della procedura giudiziaria entro un termine di otto giorni a decorrere dalla pronuncia della sentenza.

5. Liberazione della nave e dell'equipaggio

La nave e il suo equipaggio sono autorizzati a lasciare il porto non appena si sia ottemperato agli obblighi derivanti dalla procedura transazionale o al deposito della cauzione bancaria.

CAPO IX

IMBARCO DI MARITTIMI

1. Numero di marittimi da imbarcare

Nel periodo di attività nella zona di pesca del Mozambico, ciascuna tonniere oceanica con reti a circuizione dell'UE imbarca almeno due marittimi qualificati del Mozambico. Ciascun peschereccio con palangari imbarca almeno un marittimo qualificato del Mozambico.

Gli armatori delle navi dell'UE si adoperano per imbarcare ulteriori marittimi del Mozambico.

Se per un qualsiasi motivo non imbarcano marittimi del Mozambico, gli armatori dell'UE sono tenuti a versare un importo forfettario corrispondente al numero di giorni nei quali la nave ha operato nella zona di pesca del Mozambico moltiplicato per l'importo giornaliero, stabilito a 30 EUR per marittimo, per peschereccio e per giorno. L'importo forfettario è versato alle autorità del Mozambico entro il 31 dicembre dell'anno in questione.

Tale somma, da destinare alla formazione di marinai/pescatori in Mozambico, è versata su un conto indicato dalle autorità del Mozambico.

2. Libera scelta dei marittimi

Il Mozambico tiene un elenco di marittimi qualificati per essere imbarcati sulle navi dell'UE.

L'armatore, o il suo raccomandatario, sceglie liberamente da detto elenco i marittimi da imbarcare e informa le autorità del Mozambico di averli inclusi nell'equipaggio.

3. Contratti dei marittimi

Il contratto di assunzione è concluso tra l'armatore, o il suo accomandatario, e i marittimi, se necessario rappresentati dal loro sindacato, in collegamento con il Mozambico. Esso stipula in particolare la data e il porto d'imbarco.

Detti contratti garantiscono ai marittimi l'iscrizione al regime di previdenza sociale applicabile in Mozambico, che comprende un'assicurazione su vita, malattia e infortuni.

Una copia del contratto è consegnata ai firmatari.

Ai marittimi del Mozambico sono riconosciuti i diritti fondamentali del lavoro, sanciti dalla Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Ciò riguarda in particolare la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva e l'eliminazione della discriminazione in materia occupazionale e professionale.

4. Salario dei marittimi

I salari dei marittimi del Mozambico sono pagati dall'armatore e sono fissati prima del rilascio dell'autorizzazione di pesca, di comune accordo tra l'armatore e il suo raccomandatario in Mozambico.

Il salario non è inferiore a quello degli equipaggi delle navi nazionali né a quanto previsto dalle norme dell'OIL.

5. Obblighi dei marittimi

I marittimi si presentano al comandante della nave che gli è stata indicata il giorno precedente alla data di imbarco prevista nel loro contratto. Il comandante informa il marittimo della data e dell'ora d'imbarco. Se il marittimo rinuncia o non si presenta alla data e all'ora previste per l'imbarco, il suo contratto si considera nullo e privo di effetti e l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo. In tal caso l'armatore non è tenuto a versare alcun tipo di sanzione pecuniaria o di pagamento compensativo

CAPO X

1. Osservazione delle attività di pesca

Tutte le navi dell'UE titolari di un'autorizzazione di pesca in Mozambico versano un contributo di 300 EUR a favore del programma di osservazione della pesca su un conto specifico dell'autorità competente, quando presentano la richiesta di autorizzazione di pesca. Detto fondo è utilizzato per coprire le spese amministrative e di gestione del programma di osservazione.

Tale programma di osservazione è conforme alle disposizioni previste nelle risoluzioni adottate dalla IOTC.

2. Navi e osservatori designati

Le autorità del Mozambico adottano l'elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore. Detto elenco è tenuto aggiornato ed è trasmesso alla Commissione europea non appena compilato.

Le autorità del Mozambico comunicano agli armatori interessati il nome dell'osservatore designato per essere imbarcato sulle rispettive navi con un anticipo di almeno quindici giorni rispetto alla data prevista per l'imbarco dell'osservatore.

Il tempo di presenza dell'osservatore a bordo della nave non supera il tempo necessario per svolgere i suoi compiti.

3. Retribuzione dell'osservatore

La retribuzione dell'osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico dell'autorità competente del Mozambico.

4. Condizioni d'imbarco

Le condizioni di imbarco dell'osservatore, in particolare il tempo di presenza a bordo, sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo raccomandatario e dal Mozambico.

Agli osservatori è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Tuttavia, il loro alloggio a bordo tiene conto della struttura tecnica della nave.

Le spese di vitto e alloggio a bordo sono a carico dell'armatore.

Il comandante prende tutte le misure di sua competenza per garantire l'incolumità fisica e il benessere dell'osservatore.

Gli osservatori godono di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni. Essi hanno accesso ai mezzi di comunicazione, a qualsiasi documento a bordo e ai documenti inerenti alle attività di pesca della nave, in particolare il giornale di pesca, il registro di congelazione e il libro di navigazione, nonché alle varie parti della nave direttamente legate allo svolgimento dei loro compiti.

5. Imbarco e sbarco degli'osservatori

L'osservatore è imbarcato in un porto scelto dall'armatore.

L'armatore o il suo rappresentante comunica al Mozambico, con un preavviso di dieci giorni rispetto alla data dell'imbarco, la data, l'ora e il porto d'imbarco dell'osservatore. In caso di imbarco in un paese straniero, le spese di viaggio dell'osservatore verso il porto d'imbarco sono a carico dell'armatore.

Se l'osservatore non si presenta nelle dodici ore che seguono la data e l'ora previste per l'imbarco, l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo.

L'armatore è libero di lasciare il porto e di avviare le operazioni di pesca.

Se l'osservatore non viene sbarcato in un porto del Mozambico, l'armatore si fa carico delle spese di vitto e alloggio dell'osservatore durante l'attesa del volo di rimpatrio.

6. Compiti dell'osservatore

Per tutta la durata della permanenza a bordo, l'osservatore:

- a) prende tutte le disposizioni opportune per non interrompere od ostacolare le operazioni di pesca;
- b) rispetta i beni e le attrezzature che si trovano a bordo;
- c) rispetta la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

Durante l'attività delle navi nella zona di pesca del Mozambico, gli osservatori comunicano almeno una volta alla settimana via radio, fax o posta elettronica le loro osservazioni, relative tra l'altro al quantitativo di catture principali e di catture accessorie detenute a bordo, e svolgono eventuali altri compiti loro assegnati dall'autorità competente.

7. Rapporto dell'osservatore

Prima di lasciare la nave, l'osservatore presenta un rapporto delle proprie osservazioni al comandante. Il comandante della nave ha il diritto di introdurre le proprie osservazioni. Il rapporto è firmato dall'osservatore e dal comandante. Il comandante riceve una copia del rapporto dell'osservatore.

L'osservatore fa pervenire il suo rapporto al Mozambico, che ne trasmette una copia all'UE entro un termine di quindici giorni a decorrere dallo sbarco dell'osservatore.

Appendici del presente allegato

1. Appendice 1 – Modulo di domanda di autorizzazione di pesca
2. Appendice 2 – Schede tecniche
3. Appendice 3 – Giornale di pesca
4. Appendice 4 – Modulo di notifica di entrata/uscita
5. Appendice 5 – Formato del messaggio di posizione VMS

Modulo di domanda di autorizzazione di pesca



REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS PESCAS

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DAS PESCAS

PEDIDO DE LICENÇA DE PESCA
 (Request for Fishign License)
 A preencher pelo requerente
 (Information Requirements)

Nome do Proprietário (Name of Owner)

Endereço completo (Complete Address)

Nome do armador (Name of Ship Operator)

Endereço completo (Complete Address)

Caixa Postal (PO Box) Telefone (Telephone) Fax.....

Nome (1) (Name [1]).....

B.I./Passaporte.n° (National ID/Passport No) Local de emissão (Where issued).....

Validade (Validity)...../...../..... Morada (Home Address).....

Solicita a emissão da licença para pesca (Type of License Being Requested):.....(2)

Para exercer na zona de (Zone of Fishing Requested)

Tendo como porto base (Base Port)..... Província(Province).....

Utilizando as seguintes artes de pesca (using following fishing gaer).....

Para a captura de (Targeted species).....

Características da embarcação (3) (4) (Vessel details/characteristics) (3) (4)

1. Nome (Name).....Pavilhão/Bandeira (Flag)Bandeira prévia (Previous flag) N.º de registo (Regist No)....

2. Porto de registo (Port registry)..... N.º de IMO (IMO No.).....Ano de construção (Year of built)..... Estaleiro/País (Country).....

3. Tipo de casco (Type of hull).....Cor do costado (Hull Colour).....Cor da superestrutura (Colour Superstructure).....

4. Dimensões(metros) (Total dimensions):Comprimento total (lenght).....Boca (Width).....Pontal (Draaught).....Tonelagem de arqueação bruta (GT).....Tons

5. Equipamento electrónico (6) (electronic equipment (6)): Rádio HF(HI radio).....Rádio VHF (VHF radio)Sonda(Echo sound)Sonar.....Navegador de satélite (Setellite Navigator).....Girabússola (compass).....Radar

6. Indicativo de chamada rádio (Radio call sign).....Nº de insuflados previstos (No. of Ribs).....

7. Sistema de VMS (VMS system).....Tipo de DLA do VMS (Type VMS Transponder)..... Modelo do DLA do VMS (Model of Transponder).....Nº de DNID VMS (VMS ALC No.).....

8. Motor principal (Principal engine): Marca(mark).....Capacidade para combustível (Fuel Capacity).....(l).Potência (power/potence).....HP

9. Aparelhos de pesca (Fishing equipment): N.º de guinchos (No. of winches).....Capacidade (capacity).....Tons

Arrasto de plumas (Beam trawler)(6).....Arrasto de popa (Steam trawler)(6).....N.º de artes (No. of fishing gears).....

10. Características das artes de pesca (Fishing gears Characteristics): Comprimento do cabo da rede (length of net cable)m

11. Conservação do pescado (Fishery Conservation) (6) (7):

Produtos terminados (Finished products):.....

Sala de processamento: S/N (Processment factory: Y/N)

Congelamento (Freezing): Por ar forçado: S/N (By forced air: Y/N) Capacidade em ton/dia (Capacity in tons/day).....Temp.(em °c) (time in °c).....

Por placas de contacto: S/N Capacidade(em ton/dia).....Temp.(em °c)..... (//)
(By plates contact Y/N) (Capacity in tons/day)

Na câmara de armazenagem frigorífica: S/N Capacidade(em ton/dia).....Temp.(em °c).....(//)
(Storage in refrigerator) //

Armazenagem frigorífica: Porão 1 Capacidade (em ton).....Temp.(em °c.....).....(//)
(Storage refrigerator : Hold 1) //

Armazenagem frigorífica: Porão 2 Capacidade (em ton).....Temp.(em °c.....).....(//)
// //

Armazenagem frigorífica: Porão 3 Capacidade (em ton).....Temp.(em °c.....).....(//)
// //

Refrigeração: A gelo: S/N Caixas isotérmicas S/N (isothermic box) Capacidade (em ton).....
(Refrigeration: ice Y/N) Porão isolado S/N (isolated storage) Capacidade (em ton).....
Porão refrigerado: S/N (refrigerated storage) Capacidade (em ton)...Temp.(em °c....)

Água do mar refrigerada: S/N Capacidade (em ton).....Temp.(em °c.....)
(seawater refrigerated: Y/N) (capacity in tons and temperature))

Condições para espécies vivas: S/N Quais:.....

(conditions for alive species: Y/N wich one)

Água potável.....m3 Dessalinizadores: S/N Sanitários: S/N Número.....
(drinkable water capacity) (dessalinizators Y/N) (toilets) (number)

Equipamentos auxiliares de processamento: Classificadores: S/N Balanças: S/N
(auxiliar processing equipment) (classificators: Y/N) (balance: Y/N)

Trituradores: S / N Lavadores de Pescado: S / N Cozedores de Pescado: S / N
(Grinders: Y/N) (fisheries washers: Y/N) (fisheries cookers: Y/N)

Outros.....
(Others)

12. Historia da embarcação (Vessel history)

Nomes prévios (previous names):.....

Registos prévios (previous registers).....

Indicativos de chamada prévio (previous rádio call sign).....

Assinatura do requerente
(Signature of requerent)

.....,aos.....de.....de..... (date and place)

Notas (Notes):

(1) Nome do representante da empresa/director, gerente/agente local, etc (Name of Partner/director,local agent)

(2) Indicar o pretendido: Industrial, semi industrial, operações de pesca conexas (Industrial, semi-industrial or relate fishing operations)

(3) Anexe 3 fotografias a cores da embarcação (lateral, frontal e traseira, respectivamente) (3 photographs, front, side and back views)

(4) De acordo com o título de registo de propriedade. (according the vessel registry docs)

(5) Indicar se é de aço, Madeira ou Fibra de vidro. (Indicate if it is wood, fiber or ace)

(6) Assinale com X conforme aplicável (sign with **x** if applicable)

(7) Anexe o fluxo de processamento (anexe processment lines)

(12) Preencher se aplicável (fill in if applicable)

A preencher pela entidade emissora da licença de pesca

(Reserved to Agency issuance of license)

Autorizada a emissão da licença de pesca aos...../...../.....

(License issue Authorized on/...../.....)

Emitida a licença de pesca N.º.....

Válida até.....

(License number)

(valid until.....)

Condições especiais (Special conditions):.....

Assinatura
(signature)

.....,aos, ... de.....de..... (date and place)

Schede tecniche

SCHEDA: NAVI TONNIERE CON RETI A CIRCUZIONE E PESCHERECCI CON PALANGARI DI SUPERFICIE

Zona di pesca:	
Al di là delle dodici miglia nautiche a partire dalla linea di base Coordinate geografiche: cfr. la tabella seguente	
Attrezzi autorizzati	
Reti a circuizione Palangari di superficie	
Catture accessorie	
Rispetto delle risoluzioni IOTC	
Stazza autorizzata/Canoni	
Numero di navi autorizzate a pescare:	Tonniere oceaniche con reti a circuizione : 43 Pescherecci con palangari di superficie: 32
Canone annuo anticipato:	5 100 EUR per tonniera oceanica con reti a circuizione, per 146 tonnellate di catture di specie altamente migratorie e specie associate 4 100 EUR per peschereccio con palangari di superficie > 250 GT, per 118 tonnellate di catture di specie altamente migratorie e specie associate 2 500 EUR per peschereccio con palangari di superficie > 250 GT, per 72 tonnellate di catture di specie altamente migratorie e specie associate
Canone aggiuntivo:	35 EUR per tonnellata di catture
Marittimi con cittadinanza del Mozambico	
30 EUR per marittimo/nave/giorno, in caso di mancato imbarco.	
Osservatori (contributo al programma di osservazione della pesca)	
300 EUR per anno/nave	

Coordinate geografiche:

Punto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Latitudine	26°50'S	26°00'S	25°10'S	24°45'S	22°42'S	21°34'S	20°03'S	16°38'S	15°40'S	11°50'S	10°26'S
Longitudine	37°36'E	38°15'E	38°38'E	38°24'E	37°54'E	37°30'E	37°58'E	41°18'E	42°31'E	41°45'E	42°05'E

Appendice 3

Giornale di pesca

Modulo di notifica di entrata/uscita

FORMATO DI COMUNICAZIONE DEI RAPPORTI

RAPPORTI DI ENTRATA/USCITA

DICHIARAZIONE PERIODICA DELLE CATTURE DURANTE LA PERMANENZA
NELLA ZEE DEL MOZAMBICO

Tutti i rapporti devono essere trasmessi all'autorità competente, il National Fisheries
Administration of Mozambique, mediante:

e-mail: entryexitcatchmoz@gmail.com

(in alternativa - Fax: + 258 21 320 335)

Si noti che:

- i rapporti di entrata/uscita devono essere inviati al suindicato indirizzo e-mail entro tre ore dall'evento;
- la dichiarazione delle catture deve indicare le specie e il peso vivo;
- per le catture l'unità da utilizzare è il chilogrammo;
- la dichiarazione delle catture concerne tanto le specie bersaglio quanto le specie delle catture accessorie. L'elenco delle specie di seguito riportato può essere modificato in funzione delle specie pescate.

1. Formato del rapporto di entrata (entro tre ore dall'entrata)

Oggetto: Nome della nave/IN

Nome della nave:

Indicativo internazionale di chiamata:

Data di entrata (*gg/mm/aaaa*):

Ora di entrata (UTC):

Posizione in entrata (*Gr. Min. Sec.*):

Quantitativo totale per specie di pesce detenuto a bordo all'entrata nella ZEE

Albacora (YFT) kg

Tonno obeso (BET) kg

Tonnetto striato (SKJ) kg

Tonno bianco (ALB) kg

Marlin (MAR) kg

Pesce spada (SWO) kg

Aguglia imperiale (SSP) kg

Pesce vela (SFA) kg

Verdesca (BSH) kg

Smeriglio (POR) kg

Squalo mako (MAK) kg

Pesceccane (TIG) kg

Squalo coccodrillo (PSK) kg
Squalo volpe (THR) kg
Squalo alalunga (OCS) kg
Pesce martello (SPN) kg
Altri carcarinidi (CWZ) kg
Altri (specificare specie + codice FAO)
ecc. ...

2. Formato del rapporto di uscita (entro 3 ore dall'uscita)

Oggetto: Nome della nave/OUT

Nome della nave:

Indicativo internazionale di chiamata:

Data di uscita (gg/mm/aaaa):

Ora di uscita (UTC)

Posizione in uscita (*Gr. Min. Sec.*):

Quantitativo totale per specie di pesce detenuto a bordo all'uscita dalla ZEE

Albacora (YFT) kg

Tonno obeso (BET) kg

Tonnetto striato (SKJ) kg

Tonno bianco (ALB) kg

Marlin (MAR) kg

Pesce spada (SWO) kg

Aguglia imperiale (SSP) kg

Pesce vela (SFA) kg

Verdesca (BSH) kg
Smeriglio (POR) kg
Squalo mako (MAK) kg
Pescecanne (TIG) kg
Squalo coccodrillo (PSK) kg
Squalo volpe (THR) kg
Squalo alalunga (OCS) kg
Pesce martello (SPN) kg
Altri carcarinidi (CWZ) kg
Altri (specificare specie + codice FAO)
ecc. ...

3. Formato della dichiarazione settimanale/periodica delle catture (ogni tre giorni quando la nave opera nelle acque del Mozambico)

Oggetto: Nome della nave/WCR

Nome della nave:

Indicativo internazionale di chiamata:

Data della dichiarazione (*gg/mm/aaaa*):

Ora della dichiarazione (UTC):

Posizione al momento della dichiarazione (*Gr. Min. Sec.*):

Catture effettuate nella ZEE del Mozambico (kg)

Albacora (YFT) kg

Tonno obeso (BET) kg

Tonnetto striato (SKJ) kg

Tonno bianco (ALB) kg
Marlin (MAR) kg
Pesce spada (SWO) kg
Aguglia imperiale (SSP) kg
Pesce vela (SFA) kg
Verdesca (BSH) kg
Smeriglio (POR) kg
Squalo mako (MAK) kg
Pescecane (TIG) kg
Squalo coccodrillo (PSK) kg
Squalo volpe (THR) kg
Squalo alalunga (OCS) kg
Pesce martello (SPN) kg
Altri carcarinidi (CWZ) kg
Altri (specificare specie + codice FAO)
ecc. ...

Per le tonniere con reti a circuizione:

- numero di cale condotte a buon fine con dispositivi di concentrazione dei pesci (DCP) dall'ultima dichiarazione:
- numero di cale condotte a buon fine su banchi liberi dall'ultima dichiarazione:
- numero di cale infruttuose:

Per i pescherecci con palangari di superficie:

- numero di cale dall'ultima dichiarazione:
- numero di ami dispiegati dall'ultima dichiarazione:

La seguente tabella indica i codici alfanumerici ufficiali (cosiddetti "alfa-3") per la specie in base al mandato della IOTC. I nomi in inglese e in francese e il nome scientifico sono ripresi dalla tassonomia FAO.

Codice	Denominazione inglese	Denominazione francese	Nome scientifico
ALB	Albacore tuna	Germon	<i>Thunnus alalunga</i>
BET	Bigeye tuna Patudo;	Thon obèse	<i>Thunnus obesus</i>
BFT	Bluefin tuna	Thon rouge	<i>Thunnus thynnus thynnus</i>
BIL	Marlins, sailfishes, spear fish	Poissons épée NCA**	<i>Xiphoidei NEI*</i>
BIP	Indo-Pacific Bonito	Bonito oriental	<i>Sarda orientalis</i>
BLM	Black Marlin	Makaire noir	<i>Makaira indica</i>
BLT	Bullet tuna	Bonitou	<i>Auxis rochei</i>
BLZ	Indo-Pacific Blue Marlin	Makaire bleu de l'Indo Pacifique	<i>Makaira mazara</i>
COM	Narrow barred Spanish Mackerel	Thazard rayé	<i>Scomberomorus commersoni</i>
DOT	Dogtooth tuna	Bonite à gros yeux	<i>Gymnosarda unicolor</i>
FRI	Frigate tuna	Auxide	<i>Auxis thazard</i>
FRZ	Frigate and Bullet tunas	Auxides et Bonitous	<i>Auxis spp.</i>
GUT	Indo-Pacific king mackerel	Thazard ponctué	<i>Scomberomorus guttatus</i>
KAW	Kawakawa	Thonine orientale	<i>Euthynnus affinis</i>
KGX	Seerfishes NEI*	Thazards NCA**	<i>Scomberini NEI*</i>
LOT	Longtail tuna	Thon mignon	<i>Thunnus tonggol</i>
MAR	Marlines NEI*	Makaire NCA**	
MLS	Striped Marlin	Marlin rayé	<i>Tetrapturus audax</i>
OBL	Billfishes, unclassified	Porte-épée non-classifiés	

Codice	Denominazione inglese	Denominazione francese	Nome scientifico
OTH	Others NEI*	Autres NCA**	<i>Scombridae and Xiphoidei</i>
RSK	Requiem sharks		<i>Carcharinidae</i>
SBF	Southern Bluefin tuna	Thon rouge du sud	<i>Thunnus maccoyii</i>
SFA	Indo-Pacific Sailfish	Voilier de l'Indo-Pacifique	<i>Istiophorus platypterus</i>
SHK	Shark	Requins	
SKJ	Skipjack Listao;	Bonite à ventre rayé	<i>Katsuwonus pelamis</i>
SSP	Short-billed spearfish	Makaire à rostre court	<i>Tetrapterus angustirostris</i>
STS	Streaked seerfish	Thazard cirrus	<i>Scomberomorus lineolatus</i>
SWO	Swordfish	Espadon	<i>Xiphias gladius</i>
TUN	Tunas and Bonitos NEI*	Thons et bonites NCA**	<i>Thunnini and Sardini NEI*</i>
WAH	Wahoo	Thazard-bâtard	<i>Acanthocybium solandri</i>
YFT	Yellowfin tuna	Albacore	<i>Thunnus albacares</i>

*NEI: not elsewhere included

**NCA: non compris ailleurs

Formato del messaggio di posizione VMS

COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS

RAPPORTO DI POSIZIONE

Dato	Codice	Obbligatorio/ Facoltativo	Contenuto
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema – indica l’inizio della registrazione
Destinatario	AD	O	Dato relativo al messaggio – destinatario. Codice ISO alfa 3 del paese
Mittente	FR	O	Dato relativo al messaggio – mittente. Codice ISO alfa 3 del paese
Stato di bandiera	FS	F	Dato relativo al messaggio – Stato di bandiera
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio – tipo di messaggio [ENT, POS, EXI]
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo alla nave – indicativo internazionale di chiamata della nave
Numero di riferimento interno della parte contraente	IR	F	Dato relativo alla nave – numero unico della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)
Numero di immatricolazione esterno	XR	O	Dato relativo alla nave – numero riportato sulla fiancata della nave
Latitudine	LA	O	Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi e primi N/S GGMM (WG-S84)
Longitudine	LO	O	Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi e primi E/O GGMM (WGS-84)
Rotta	CO	O	Rotta della nave su scala di 360°
Velocità	SP	O	Velocità della nave in decimi di nodi
Giorno	DA	O	Dato relativo alla posizione della nave – data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)
Ora	TI	O	Dato relativo alla posizione della nave – ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema – indica la fine della registrazione

O = Elemento obbligatorio

F = Elemento facoltativo

La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

1. i caratteri sono conformi alla norma ISO 8859.1
2. una doppia barra obliqua (//) e il codice SR indicano l’inizio della trasmissione
3. ogni dato è identificato dal suo codice e separato dagli altri dati da una doppia barra obliqua (//)
4. un’unica barra obliqua (/) separa il codice dal dato
5. il codice ER seguito da una doppia barra (//) indica la fine del messaggio
6. i dati facoltativi devono essere inseriti tra l’inizio e la fine del messaggio